

08 marzo 2021

Il danno da infedeltà coniugale è risarcibile, ma deve essere provato

La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale può tradursi in un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., alla salute, all'onore o alla dignità dell'altro coniuge

La prospettiva della colpa ha ormai da molto tempo abbandonato il terreno del diritto di famiglia in materia di **separazione e divorzio**, lasciando ampio spazio a forme di tutela economico – patrimoniale, anche risarcitoria, costituite, rispettivamente, dall'**addebito**, che esonera il coniuge che abbia subito la condotta posta in essere dall'altro, quale causa della rottura del legame matrimoniale, e dal **risarcimento del danno** subito, ciò anche a prescindere dalla pronuncia di addebito.

Sotto il primo profilo, la sanzione dell'addebito priva il coniuge che l'abbia subita della possibilità di richiedere il **mantenimento** spettante in misura pari al tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale, mantenendosi la sola opzione di un contributo c.d. di sussistenza a favore del coniuge sanzionato il quale si trovi ad essere privo della possibilità di lavorare per ragioni legate all'età o per motivi di salute.

Ed il coniuge cui sia stata addebitata la separazione perde anche i **diritti successori**, non potendo assumere la qualità di erede salva, anche qui, la possibilità, ex art. 548 cod. civ., di un *«un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto»*, assegno *«commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi»* comunque di entità *«non superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi»*.

Un secondo profilo di rilevante tutela è, come detto, quello risarcitorio, per equivalente economico, del **danno non patrimoniale**, avuto riguardo, pur in mancanza di una pronuncia di addebito, a condotte tradottesì in una **lesione della salute, dell'onore o della dignità** stessa dell'altro coniuge.

E la **Corte di Cassazione** con **sentenza in data 18 novembre 2020** ha recentemente ricordato come vi sia un principio *«di diritto acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura giuridica del **dovere di fedeltà** derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma **possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali** ex art 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, "sempre che (tuttavia) la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella **violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale**" (vd. Cass. n. 6598 del 2019; anche n. 18853 del 2011)»*.

L'art. 2059 del codice civile, richiamato dalla Suprema Corte di legittimità, stabilisce che *«il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge»* e quello prodottosi nella sfera giuridica di chi abbia subito condotte lesive dell'equilibrio psicofisico o della propria dignità certamente rientra in questa categoria di riferimento [Corte Cost., 27.10.1994, n. 372 e Cass., sez. U., 11.01.2008, nn. 576, 581, 582, 584 in tema di danno – conseguenza], avuto riguardo al dovere che il coniuge ha di rispettare e preservare i beni costituzionalmente garantiti dell'altro mediante, per quanto attiene allo specifico tema in oggetto, l'obbligo di fedeltà ed al fatto che il mancato rispetto di questi obblighi costituisce un inadempimento a tutti gli effetti ivi incluso quello del diritto al risarcimento del danno, il quale deve essere allegato e provato dal danneggiato, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., secondo il quale *«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»*.

L'**onere della prova** costituisce elemento di bilanciamento nell'economia del processo ed espressione della natura di quest'ultimo come strumento volto a garantire, per tutti coloro che vi prendano parte, il rispetto dei diritti fondatamente vantati, ed è per questa ragione che la Corte d'Appello di Salerno, nel caso successivamente trattato dalla Cassazione ricordata, ha correttamente deciso, con sentenza del 15 maggio

2018, per il «*rigetto della domanda risarcitoria per non*» essere stato «*provato il danno ingiusto e il nesso causale con una condotta illecita della moglie, non riscontrabile nella sola infedeltà coniugale, essendo la dedotta depressione di cui*» il marito «*soffriva riferibile alla separazione in sé piuttosto che al tradimento della moglie*».